

COMUNE DI MIGLIANICO
Provincia di Chieti
Piazza Umberto I°, 7 cap 66010
Email: miglianico@pec.it
Tel. 0871-951123 - Fax 0871-950271 - P.Iva 00121000699



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Il Responsabile del Settore Tecnico,
del Comune suddetto;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale approvato definitivamente dall'Amm.ne Provinciale di Chieti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45/2 del 29/05/1996;
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto che con determina n. 04 del 23.01.2003 a firma del Commissario ad Acta Avvocato Aldo Marra è stata approvata definitivamente la Variante al PRG adottata con deliberazione n. 02 del 17.10.2002;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 marzo 2009 avente per oggetto approvazione modifica delle N.T.A. del P.R.G.-

CERTIFICA

- che il terreno sito in agro del Comune di Miglianico, riportato in catasto al **foglio di mappa n. 5 particelle nn. 4332-4339, ricade nella Sub-Area D2. Per artigianato e piccole industrie, di completamento.**

La sub-area D2 riguarda un'area territoriale destinata al consolidamento e al completamento dall'esistente zona industriale, destinata dalla VG agli insediamento per attività artigianali e piccolo-industriali di interesse direttamente legato all'ambito territoriale comunale.

La VG si attua in tale sub-area per intervento urbanistico preventivo. Per la parte esistente, alla data di adozione della VG, di tale sub-area D2 si assume il PIP vigente quale strumento urbanistico attuativo; che sarà adeguato alle presenti prescrizioni per quanto riguarda la sostituzione dell'indice Uf (utilizzo fondiaria) con l'indice Rc delle presenti NUE.

I tipi d'intervento previsti sono: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione con e senza ricostruzione, variazioni della destinazione d'uso, nuova edificazione.

Gli ampliamenti dovranno rimanere compresi nel perimetro interno al lotto.

Le destinazioni d'uso consentite sono:

- Edifici destinati ad impianti per attività industriali, artigianali, commerciali.
- Spazi espositivi ed uffici amministrativi ad essi pertinenti.
- Depositi e magazzini.
- Abitazioni per il personale di custodia.

PRESCRIZIONI URBANISTICHE:

- superficie minima del lotto = mq. 2000 (costituito anche da due sub-lotti di mq. 1000).
- La superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non dovrà essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tale insediamento.
- Distacco minimo dai confini = m. 5.00, o in continuità con gli altri edifici;

- D) Distacco minimo tra gli edifici = m. 10.00.
- E) Distacco minimo dal nastro stradale come previsto dal D.M. 1/4/68, n. 1404.
- F) H. max = m. 10.50 ; solo per la ricettività alberghiera l'altezza massima potrà raggiungere m. 22.50;
- G) Altezza impianti tecnologici e manufatti per lo stretto contenimento degli stessi = nessun limite.
- H) Rc. = 0.55 mq/mq;
- I) Uf = 0,60 mq./mq. Solo per la ricettività alberghiera e di servizio ad essa connessa (ristoranti e simili, bar, ecc.).

Per tutti gli interventi consentiti occorre far riferimento alle prescrizioni costruttive di area e all'allegato Abaco dei Tipi Artigianali e Industriali.

Le coperture a sbalzo, fino ad una oggetto massimo di ml. 5.00, non sono computate ai fini del rapporto di copertura. Oltre tale dimensione la copertura viene computata totalmente nella verifica del suddetto rapporto.

L'intervento urbanistico preventivo dovrà, tra l'altro, fissare:

- gli adempimenti cui sarà sottoposto il rilascio della concessione, per la prevenzione degli inquinamenti atmosferici, del suolo e delle acque;
- le forme di controllo dell'Amministrazione comunale sugli impianti nuovi e su quelli già in esercizio;
- i termini per la sospensione o la revoca della licenza di esercizio o di agibilità in caso di mancato adeguamento degli impianti alle prescrizioni che l'Amministrazione darà a seguito dei controlli effettuati.

Nella sub area D2 localizzata a ridosso dell'area di servizio autostradale Alento Ovest della A14 ed in quella presso il Piano potrà essere attuato anche per intervento edilizio diretto con specifica convenzione – analoga a quella in vigore nei piani attuativi vigenti – che disciplini, oltre a quanto stabilito dal precedente capoverso, anche l'impegno del concessionario a realizzare le opere di urbanizzazione primaria eventualmente necessarie, e semprechè venga garantito il rispetto delle disposizioni relative allo standard minimo (D.M. 2.4.1968, n. 1444) di mq. 18 per ogni abitante o addetto equivalente da destinare a verde pubblico attrezzato ed a parcheggi.

Nelle sub aree D2 nelle quali sono localizzati insediamenti puntuali o isolati nel territorio comunale, il Piano si attua per intervento edilizio diretto.

In tale Sub-Area, l'art.23 bis del N.T.E. esclude nuovi interventi, insediamenti e attività, nonché trasferimenti di attività che:

- a) raccolgono, immagazzinano, conservano, recuperano, trattano, smaltiscono, lavorano, in qualsiasi forma o modalità o ciclo, rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, ovvero sostanze e materie pericolose, tossiche o nocive;
- b) immettono in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi;
- c) producono materiali e sostanze pericolosi, tossici o nocivi.

Gli insediamenti e le attività esistenti potranno subire trasformazioni o modificazioni solo adeguandosi alle suddette prescrizioni, nel rispetto delle presenti norme e di quelle comunitarie, statali e regionali che tutelano l'ambiente e la salute e non consentono l'immissione in aria, acqua, suolo e sottosuolo sostanze, materie e materiali pericolosi, tossici o nocivi.



Si rilascia su carta resa legale, a richiesta di parte interessata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 3° del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Miglianico, li 23 GEN. 2017

Il Responsabile del Settore Tecnico
Dottor Arch. Nando TIMPERIO



N. 02 del reg.
€ 15,50 dir. segr.
F.A.

